

Pubblicato il 29/02/2024

N. ____/2024 REG.PROV.COLL.
N. ____2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIS- del ____ dicembre 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AC poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “PR corto (<0.12 sec) (COD. 60)”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al codice 60 della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ febbraio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorrente ha gravato l'esclusione dal concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, al quale ha partecipato per l'aliquota “civile”;
- egli si duole del provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del __ dicembre 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale è stato ritenuto “Inidoneo” in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato AC a seguito

della seguente diagnosi “PR corto (<0.12 sec) (COD. 60)”;

- il ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a comprovare l'insussistenza della predetta causa di inidoneità;

ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della contestata patologia onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

- le operazioni avvengano secondo le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Direzione Centrale di Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità 1^a Divisione, presso Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta la occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare, parimenti la parte ricorrente fornirà tutta la documentazione medica a sua disposizione, inclusa quella già prodotta agli atti;

c. la Commissione provvederà ad accertare se il ricorrente presenti la causa di inidoneità sopra richiamata verificando la conduzione atrio ventricolare e l'assenza di patologie cardiovascolari in atto con misurazione precisa del PR ed ogni altra utile a definire il quadro clinico del candidato in ambito cardiaco e riferirà, nelle sue conclusioni, a questo Giudice se sussista o meno l'affezione rilevata dagli Organi concorsuali, quale sia il coefficiente attribuibile al candidato nell'apparato AC e se, in base alla normativa applicabile, egli risulti idoneo o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta, in una al verbale eventualmente redatto ed alle prove effettuate, dovrà essere entro il 24 maggio 2024 comunicata a mezzo PEC alle parti, presso i domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositata nella Segreteria di questo giudice.

Ritenuto, altresì, che la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo verificatore – debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità ed i termini ivi indicati e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del ____ giugno 2024;

differisce alla conclusione della fase cautelare ogni decisione sulle spese, comprese quelle relative alla verifica sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.